



Collegio di Garanzia dello Sport  
Seconda Sezione

Prot. n. 00665/16

## IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 66/2016, presentato, in data 16 novembre 2016, dal sig. Maurizio De Giorgis contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), nonché contro la Procura Federale FIGC per la riforma e/o l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, di cui al C.U. n. 051/CFA del 17 ottobre u.s., la quale, in parziale accoglimento del gravame presentato dal ricorrente, ha ridotto la sanzione inflittagli dal Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare - FIGC (decisione n. 7/TFN del 22 luglio 2016), rideterminandola nel pagamento dell'ammenda pari ad € 10.000,00 e nella inibizione nei limiti del presofferto, per l'asserita violazione degli artt. 1**bis**, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 15, commi 1, 2 e 10, del Regolamento Agenti dei calciatori in vigore all'epoca dei fatti.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Nulla per le spese.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 21 dicembre 2016.

IL PRESIDENTE  
F.to Attilio Zimatore

IL RELATORE  
F.to Ferruccio Auletta

Depositato in Roma in data 21 dicembre 2016.

IL SEGRETARIO  
F.to Alvio La Face